Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 5 ottobre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1961, n. 991.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convenzione fra la Repubblica Italiana ed il Regno di Norvegia in materia di sicurezza sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA,

animati dal desiderio di garantire i benefici delle legislazioni dei due Paesi in materia di sicurezza sociale ai cittadini italiani e norvegesi, hanno deciso di concludere una convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari

Il Presidente della Repubblica Italiana:
Sua Eccellenza l'on. Carmine DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri,

Sua Maestà il Re di Norvegia:
l'Ambasciatore di Norvegia in Italia Sua Eccellenza il signor Per Preben PREBENSEN

i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Paragrafo 1

La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

1° *in Italia*:

a) l'assicurazione obbligatoria e volontaria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

c) l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la tubercolosi;

d) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in quanto concerne le prestazioni assicurative;

e) gli assegni familiari;

f) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

g) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione;

h) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;

2° *in Norvegia*:

a) le pensioni di vecchiaia;

b) le pensioni ai ciechi ed ai mutilati;

c) l'assicurazione contro le malattie (assicurazioni per i casi di malattia, maternità e morte);

d) le pensioni per i figli, in caso di perdita del capofamiglia;

e) gli assegni per i figli;

f) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

g) l'assicurazione contro la disoccupazione;

h) i regimi speciali di pensioni per la gente di mare, per i pescatori, per i lavoratori forestali e per gli operai alle dipendenze dello Stato;

i) il coordinamento delle pensioni e delle prestazioni in materia di sicurezza sociale.

Paragrafo 2

La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modifiche-

ranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Tuttavia essa non si applica:

a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo fra i due Paesi;

b) agli atti legislativi o regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.

Articolo 2

I cittadini italiani in Norvegia e i cittadini norvegesi in Italia sono sottoposti alle legislazioni enumerate nell'articolo 1, applicabili rispettivamente in Norvegia e in Italia, e ne beneficiano con gli stessi obblighi e con gli stessi diritti dei cittadini del Paese in cui risiedono, salvo quanto disposto nella presente Convenzione. Ciò vale anche per la concessione delle prestazioni all'estero.

Le maggiorazioni per i familiari a carico sono corrisposte qualunque sia il Paese dove i familiari stessi risiedono.

Articolo 3

Al principio previsto dall'articolo 2 circa la legislazione applicabile sono stabilite le seguenti eccezioni:

a) le persone residenti abitualmente in uno dei due Paesi e dipendenti da un'impresa che ha in tale Paese la sua sede, qualora siano inviate dalla stessa impresa nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposte alla legislazione del primo Paese durante i primi dodici mesi di permanenza nell'altro Paese. Nel caso in cui la durata dell'occupazione si prolungasse oltre i dodici mesi, la legislazione del Paese di residenza abituale potrà continuare ad essere applicata a dette persone col consenso dell'autorità amministrativa suprema dell'altro Paese;

b) il personale viaggiante addetto ad imprese di trasporto ferroviario o stradale, che svolge la sua attività in entrambi i Paesi, è sottoposta alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa; tuttavia, qualora detto personale risieda nell'altro Paese, esso è sottoposto alla legislazione di tale Paese;

c) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto aereo che svolgono la loro attività in entrambi i Paesi è sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa; tuttavia qualora detto personale risieda nell'altro Paese e sia cittadino di tale Paese, esso è sottoposto alla legislazione del Paese stesso. La legislazione del Paese ove ha sede l'impresa si applica, anche senza tener conto della cittadinanza, ad altro personale addetto a tali imprese, inviato nell'altro Paese per lavoro temporaneo;

d) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi sono sottoposti alle disposizioni del Paese al quale la nave appartiene; tuttavia le persone assunte dalla nave battente bandiera di uno dei due Paesi per lavori di carico e scarico, riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposte alla legislazione del Paese al quale appartiene il porto;

e) gli agenti diplomatici o consolari di carriera e gli impiegati appartenenti al ruolo delle cancellerie sono sottoposti alla legislazione del Paese da cui sono inviati. Ciò vale anche per altro personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari inviato da uno dei due Paesi nell'altro. Le altre persone occupate in uno dei due Paesi in una rappresentanza diplomatica o consolare dell'altro Paese o addette al servizio personale di agenti ed impiegati di dette rappresentanze sono sottoposte alla legislazione del Paese in cui sono occupate. Tali persone, come pure il personale indicato nel secondo periodo, possono tuttavia chiedere l'applicazione della legislazione dell'altro Paese per uno o più rami della sicurezza sociale enumerati nell'articolo 1; al riguardo sarà tenuto conto il massimo possibile dei desideri espressi dall'interessato. Detta richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione o, se trattasi di personale già occupato alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, entro tre mesi da tale data.

Articolo 4

Le autorità amministrative supreme dei due Paesi possono stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio previsto dall'articolo 2. Esse possono egualmente stabilire, di comune accordo, che le eccezioni previste nell'articolo 3 non si applichino in casi particolari.

PARTE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO I

Prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti

Articolo 5

Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni di vecchiaia in base alla legislazione norvegese, alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per i cittadini norvegesi, quando si tratti:

a) di persona che dopo il 16° anno di età abbia risieduto in Norvegia complessivamente per almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni;

b) della vedova o del vedovo di una persona pensionata.

Articolo 6

Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni per ciechi e mutilati in base alla legislazione norvegese, alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per i cittadini norvegesi, a condizione che abbia risieduto in Norvegia complessivamente per almeno 5 anni e che, dopo il suo ultimo arrivo in Norvegia, sia stato atto a normale lavoro per almeno un anno.

Se l'evento che ha avuto per conseguenza la cecità o la mutilazione si è verificato prima dell'ultimo arrivo in Norvegia, il periodo di residenza richiesto è di almeno 15 anni complessivamente, di cui almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni.

Articolo 7

Paragrafo 1

Il cittadino norvegese in Italia o il cittadino italiano in Norvegia che ancora non ha cominciato a percepire la pensione italiana dell'assicurazione per la invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, e rispettivamente la pensione norvegese di vecchiaia, e che

lascia il Paese, ha diritto al rimborso dei versamenti da lui effettuati nella rispettiva assicurazione, qualora dichiari che non intende ritornare nel Paese stesso.

Questo diritto sussiste indipendentemente dalla durata del soggiorno o del periodo assicurativo ed anche dopo raggiunta l'età di pensionamento.

Qualora l'interessato muoia dopo aver lasciato il Paese, ma prima dell'effettuazione del rimborso, il diritto al rimborso si trasmette ai superstiti che secondo la legge del rispettivo Paese avrebbero avuto diritto alla pensione.

Una volta effettuato il rimborso non si potrà più far valere alcun diritto nei confronti della rispettiva assicurazione in base allo stesso periodo di soggiorno o di assicurazione, fatta salva la facoltà di cui al paragrafo 2.

Le disposizioni complementari per l'applicazione del presente paragrafo saranno fissate in un accordo tra le supreme autorità amministrative dei due Paesi.

Paragrafo 2

Qualora il cittadino italiano di cui al paragrafo 1 faccia ritorno in Norvegia, l'importo dei versamenti già rimborsatigli dovrà essere restituito all'assicurazione, oppure detratto dalle future prestazioni, e gli sarà riconosciuto il precedente periodo di soggiorno in Norvegia.

Qualora il cittadino norvegese di cui al paragrafo 1 faccia ritorno in Italia, l'importo dei versamenti già rimborsatigli dovrà essere restituito all'assicurazione per ottenere il ripristino dei diritti maturati al momento in cui ha lasciato l'Italia.

Le disposizioni complementari per l'applicazione del presente paragrafo saranno fissate in un accordo fra le supreme autorità amministrative dei due Paesi.

Paragrafo 3

Il cittadino italiano di cui al paragrafo 1 ha la facoltà di versare l'importo rimborsatogli dall'assicurazione norvegese all'assicurazione italiana per la invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, per ottenere o conservare i diritti alla pensione di questa assicurazione.

Le supreme autorità amministrative italiane emaneranno le disposizioni per determinare le condizioni ed i limiti per il versamento di detto importo, e per l'acquisizione ed il mantenimento del diritto a pensione.

Articolo 8

Paragrafo 1

Il periodo durante il quale una persona è stata sottoposta alla legislazione italiana in conformità all'articolo 3 non è considerato periodo di residenza in Norvegia.

Paragrafo 2

I periodi durante i quali l'interessato ha fatto parte dell'equipaggio d'una nave battente bandiera norvegese sono considerati periodi di residenza in Norvegia.

Articolo 9

Nell'applicazione degli articoli 5, 6 e 8 non saranno presi in considerazione i periodi di assenza temporanea dalla Norvegia. Quali assenze temporanee si considerano quelle che non superano i 4 mesi, o, se superiori, che siano giustificate da circostanze speciali. A tale fine si tiene conto della durata del periodo di residenza in Norvegia e del motivo dell'assenza.

Capitolo II

Assicurazioni per i casi di malattia, tubercolosi e maternità

Articolo 10

Paragrafo 1

Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia è stato sottoposto alla legislazione sulle assicurazioni contro le malattie, qualora si trasferisca dall'Italia in Norvegia e sia sottoposto in questo Paese all'assicurazione contro le malattie, ha, unitamente ai familiari residenti in Norvegia, diritto alle prestazioni, tenuto conto del periodo di assicurazione e delle prestazioni ricevute in Italia. A questo scopo un intervallo che non ecceda la durata di 6 mesi fra la cessazione dell'assicurazione italiana e l'inizio dell'assicurazione norvegese non è preso in considerazione.

Paragrafo 2

Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia è stato sottoposto alla legislazione sull'assicurazione contro le malattie con diritto a indennità di malattia o alla conservazione della retribuzione durante la malattia, qualora si trasferisca dall'Italia in Norvegia e in questo Paese sia assicurato contro le malattie senza diritto a indennità di malattia, può iscriversi a un'assicurazione facoltativa complementare per indennità di malattia alle stesse condizioni delle persone che in Norvegia cessano di essere iscritte all'assicurazione obbligatoria per l'indennità di malattia. La domanda d'iscrizione a questa assicurazione complementare deve essere presentata entro due mesi dalla data d'arrivo in Norvegia. Il diritto all'indennità di malattia è concesso solo dall'inizio dell'assicurazione complementare.

Articolo 11

Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria in Italia per il caso di malattia e maternità e l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la tubercolosi, i cittadini dei due Paesi che, dopo il trasferimento dalla Norvegia in Italia, siano stati iscritti a tali assicurazioni, hanno diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti in Norvegia.

A questo scopo un intervallo che non ecceda la durata di 6 mesi fra la cessazione dell'assicurazione norvegese e l'inizio dell'assicurazione italiana non è preso in considerazione.

Articolo 12

Il periodo d'iscrizione o di contribuzione nell'assicurazione per la malattia o per la tubercolosi, indicati agli articoli 10 o 11, è preso in considerazione solo nel caso che la malattia o la tubercolosi si sia manifestata dopo l'iscrizione alla rispettiva assicurazione, oppure se la malattia o la tubercolosi non si sia manifestata per almeno un anno.

Capitolo III

Assegni per i figli

Articolo 13

Gli assegni per i figli sono corrisposti in Norvegia per i figli che siano cittadini italiani o per i figli di padre o di madre che sia cittadino italiano, alle stesse

condizioni e nella stessa misura prevista per i cittadini norvegesi, a condizione che detti figli siano residenti in Norvegia e che gli stessi o uno dei genitori siano stati residenti in Norvegia per almeno 6 mesi consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazione.

Capitolo IV
Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Articolo 14

Paragrafo 1

I cittadini italiani e norvegesi non sono assoggettati alle disposizioni della legislazione rispettivamente norvegese e italiana sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che limitano i diritti alle prestazioni per il fatto che gli interessati siano residenti nell'altro Paese. Le rendite sono corrisposte qualunque sia il Paese di residenza.

Paragrafo 2

Le maggiorazioni o altri benefici supplementari alle prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposti alle persone indicate nel paragrafo 1 qualunque sia il Paese di residenza.

Paragrafo 3

Il cittadino di uno dei due Paesi che viaggia dall'uno all'altro Paese è coperto dall'assicurazione contro l'infortunio che si verifichi durante il viaggio, qualora il suo datore di lavoro sia obbligato da contratto a pagare le spese di viaggio o a pagargli la retribuzione ordinaria per la durata del viaggio, e qualora il rapporto di lavoro sia soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 15

Paragrafo 1

Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado della incapacità lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dello altro Paese.

Paragrafo 2

Qualora la malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dalla assicurazione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro.

Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'assicurazione di uno dei due Paesi, detta assicurazione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia si aggravi nell'altro Paese, salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico.

Paragrafo 3

Se un'impresa, avente sede in uno dei due Paesi, effettua nell'altro Paese lavori per i quali è prevista la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non può essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi più elevati, per il fatto che l'impresa non abbia la propria sede nel Paese in cui i lavori sono effettuati.

Capitolo V
Assicurazione contro la disoccupazione

Articolo 16

Paragrafo 1

Per i cittadini italiani e norvegesi che si trasferiscono da uno dei due Paesi nell'altro e che, posteriormente al loro arrivo in questo Paese, siano stati sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, si tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti e delle prestazioni percepite nel primo Paese nello stesso ramo di assicurazione, secondo le modalità che saranno concordate dalle supreme autorità amministrative dei due Paesi.

Paragrafo 2

Per le prestazioni previste dalla legislazione norvegese a favore di persone che seguano corsi di perfezionamento o di riqualificazione, che impiantino una nuova azienda e dei marittimi disoccupati durante la permanenza in porti fuori del territorio norvegese, la disposizione del paragrafo precedente non è applicabile.

PARTE III
Disposizioni diverse

Articolo 17

Le autorità amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, ivi incluse le disposizioni speciali a favore della gente di mare. Esse dovranno, in particolare, prendere accordi sulla designazione di uffici di collegamento di entrambi le parti incaricate di collaborare tra loro per l'applicazione della presente Convenzione, e sulle modalità per il controllo medico e amministrativo delle persone ammesse ai benefici della presente Convenzione, nonchè per la corresponsione delle prestazioni nel territorio del Paese diverso da quello in cui si trova l'ente debitore, nei casi previsti dalla legislazione applicabile.

Articolo 18

Paragrafo 1

Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi si prestano reciprocamente i loro buoni uffici, per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni. Tale collaborazione non dà luogo a rifusione di spese, fatta eccezione di quelle che ciascuna autorità o ciascun ente incontra al di fuori della propria organizzazione tecnica e amministrativa.

Paragrafo 2

Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi possono corrispondere direttamente tra loro e con gli interessati. Essi possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, valersi del tramite delle autorità diplomatiche e consolari di tale Paese.

Paragrafo 3

Le autorità diplomatiche e consolari hanno la facoltà di intervenire direttamente presso le autorità e gli enti competenti dell'altro Paese, allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili per la difesa degli interessi dei propri connazionali e di rappresentarli senza speciale mandato.

Articolo 19

Le autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano in tempo utile tutte le disposizioni legislative e regolamentari modificanti le legislazioni enumerate nell'articolo 1.

Articolo 20

Le autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate nel proprio Paese per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 21

Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Paesi per gli atti da produrre alle autorità e agli enti competenti di tale Paese è esteso agli atti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle autorità e agli enti competenti dell'altro Paese. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 22

Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'autorità o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a una autorità o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, questa autorità o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi alla autorità o all'ente competente del primo Paese.

Articolo 23

Le comunicazioni che gli interessati indirizzano agli enti, alle autorità e alle magistrature competenti di uno dei due Paesi, per l'applicazione della presente Convenzione, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.

Articolo 24

I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuati nella valuta del Paese debitore con efficacia liberatoria.

Nel caso in cui siano emanate, in uno dei due Paesi, disposizioni che restringano lo scambio delle valute, i governi dei due Paesi adotteranno immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.

Articolo 25

Le autorità amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le divergenze che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le autorità amministrative supreme dei due Paesi. L'organo arbitrale decide le controversie secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.

Articolo 26

Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali autorità amministrative supreme i ministri competenti per le legislazioni enumerate nell'articolo 1.

Articolo 27

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Oslo. Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha luogo lo scambio delle ratifiche.

Articolo 28

Paragrafo 1

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore e tuttora in corso, senza tener conto di precedenti decisioni nei singoli casi.

Paragrafo 2

Nell'applicazione della presente Convenzione si terrà conto anche dei periodi di residenza, di assicurazione e di contribuzione compiuti prima della sua entrata in vigore.

Paragrafo 3

Nei casi previsti dal paragrafo 1 il diritto a prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione, se la domanda è presentata entro un anno da tale data. Se la domanda è presentata oltre i termini predetti, la prestazione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

Articolo 29

Paragrafo 1

La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno salvo denuncia da parte di uno dei Paesi contraenti notificata al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine.

Paragrafo 2

In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive previste dalle legislazioni dei due Paesi in ragione della nazionalità o della residenza all'estero degli interessati.

Paragrafo 3

Per quanto riguarda i diritti in corso di acquisizione derivanti dai periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, le disposizioni della presente Convenzione e degli accordi connessi rimarranno applicabili alle condizioni che dovranno essere previste da accordi complementari.

In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.

Fatto a Roma il 12 giugno 1959 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua norvegese i cui testi fanno egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	*Per il Regno di Norvegia*
De Martino	Predensen

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Segni

PROTOCOLLO FINALE ALLA CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DI NORVEGIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Al momento della firma, avvenuta oggi, della Convenzione fra la Repubblica Italiana ed il Regno di Norvegia in materia di sicurezza sociale, i plenipotenziari dei due Paesi contraenti si sono dichiarati d'accordo su quanto segue:

1. Il Governo italiano s'impegna a fare il possibile affinchè i cittadini norvegesi in Italia, non soggetti alle assicurazioni obbligatorie per i casi di malattia, tubercolosi e maternità, possano beneficiare delle prestazioni in natura di dette assicurazioni secondo condizioni e modalità che saranno stabilite fra la Rappresentanza diplomatica norvegese in Italia ed i competenti istituti assicuratori italiani.

2. Il Governo italiano si impegna a fare il possibile affinchè ai cittadini norvegesi domiciliati in Italia siano concesse le prestazioni antitubercolari dagli enti locali in Italia nella stessa misura ed alle stesse condizioni dei cittadini italiani, a condizione che ai cittadini italiani domiciliati in Norvegia sia praticato lo stesso trattamento fatto ai cittadini norvegesi.

3. Premesso che i marittimi stranieri imbarcati su navi battenti bandiera norvegese in traffico con l'estero sono ammessi all'assicurazione contro le malattie, all'assicurazione contro la disoccupazione ed all'assicurazione pensioni per la gente di mare solo se residenti in Norvegia, il Governo norvegese studierà la possibilità di ammettere i cittadini italiani imbarcati su dette navi all'assicurazione contro le malattie ed all'assicurazione pensioni per la gente di mare, anche se essi non siano domiciliati in Norvegia.

4. Per quanto concerne i regimi speciali di pensioni per la gente di mare, i Governi dei due Paesi studieranno la possibilità di concordare delle disposizioni in base alle quali il diritto a tali pensioni possa essere acquisito tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Norvegia e in Italia.

In fede di che i sottoscritti hanno munito il presente Protocollo delle loro firme e dei loro sigilli.

Fatto a Roma il 12 giugno 1959 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua norvegese, i cui testi fanno egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	*Per il Regno di Norvegia*
DE MARTINO	PREBENSEN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Konvensjon mellom Kongeriket Norge og Den Italienske Republikk om sosial trygghet

HANS MAJESTET KONGEN AV NORGE og PRESIDENTEN I DEN ITALIENSKE REPUBLIKK

som onsker å sikre norske og italienske statsborgere den stönad som ytes i henhold til de to lands sosiale lovgivning, er blitt enige om å inngå en konvensjon herom og har i den anledning oppnevnt som sine befullmektigede:

Hans Majestet Kongen av Norge:

Norges Ambassadør i Italia Hans Eksellense herr PER PREBEN PREBENSEN

Presidenten i den Italienske Republikk:

Hans Eksellense Carmine DE MARTINO, medlem av parlamentet Understatssekretær i Utenriksministeriet.

De befullmektigede er etter utveksling av sine fullmakter, som er funnet å være i god og behörig orden, blitt enige om fölgende bestemmelser:

FÖRSTE DEL.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1.

Paragraf 1.

Denne konvensjon skal gjelde for fölgende lovgivning:

1. *I Norge*:

a) Alderstrygd.

b) Blinde- og vanföretrygd.

c) Syketrygd (herunder barseltrygd og dödsfallstrygd).

d) Forsörgertrygd for barn.

e) Barnetrygd.

f) Ulykkestrygd, herunder trygd ved yrkessykdommer.

g) Arbeidslöshetstrygd.

h) Spesielle pensjonstrygder for sjömenn, fiskere, skogsarbeidere og statens arbeidere.

i) Samordning av pensjons- og trygdeytelser.

2. *I Italia*.

a) Obligatorisk og frivillig invaliditets-, alders- og etterlattetrygd.

b) Obligatorisk syketrygd.

c) Obligatorisk og frivillig tuberkulosetrygd.

d) Trygd for arbeidende mödre.

e) Familietrygd.

f) Obligatorisk trygd ved arbeidsulykker og yrkessykdommer.

g) Obligatorisk trygd ved ufrivillig arbeidslöshet, herunder forskrifter om spesiell stönad ved arbeidslöshet.

h) Spesielle trygder for visse persongrupper, for så vidt angår trygdetilfeller av slik art som går inn under den ovenfor nevnte lovgivning.

Paragraf 2.

Konvensjonen gjelder også for lover og forskrifter som endrer eller utfyller den lovgivning som er nevnt i paragraf 1.

Dog skal den ikke gjelde for:

a) Lover og forskrifter om en ny gren av sosial trygghet, med mindre det inngås avtale herom mellom de to land.

b) Lover og forskrifter som utvider gjeldende lovgivning til å dekke nye persongrupper, såfremt vedkommende lands regjering innen tre måneder etter offentliggjörelsen av bestemmelsene meddeler det annet lands regjering at tilsvarende utvidelse av konvensjonens virkeområde ikke er forutsatt.

Artikkel 2.

Norske statsborgere i Italia og italienske statsborgere i Norge omfattes av henholdsvis den italienske og den norske lovgivning som er nevnt i artikkel 1, og er med

omsyn til rettigheter og plikter likestillet med landets egne statsborgere, forsåvidt ikke annet er fastsatt i denne konvensjon. Tilsvarende gjelder i samband med rett til ytelser utenlands.

Familietillegg til kontantstönad gis uansett hvilket land vedkommende forsörgede familiemedlemmer oppholder seg i.

Artikkel 3.

Fra regelen i artikkel 2 om hvilken lovgivning som skal anvendes, gjelder disse unntak:

a) Den som er bosatt i et av de to land og er ansatt i bedrift med sete i samme land, men utsendes av denne bedrift til det annet land, er fortsatt undergitt lovgivningen i det förstnevnte land i de förste 12 måneder av oppholdet i det annet land. Varer arbeidet i det annet land lenger, kan nevnte lovgivning fortsatt gjelde dersom vedkommende höyeste administrative myndighet i det annet land samtykker i det.

b) I jernbanebedrift og veitransportbedrift er reisende personell med arbeid i begge kontraherende land, undergitt lovgivningen i det land hvor bedriften har sitt sete. Er vedkommende bosatt i det annet land, gjelder dog lovgivningen i dette land.

c) Flygende personell i luftfartselskap med virksomhet i begge de kontraherende land, er undergitt lovgivningen i det land hvor selskapet har sitt sete, medmindre vedkommende er statsborger i det annet land og bosatt der. Annet personell i slikt selskap er, uten omsyn til statsborgerskap, undergitt lovgivningen i det land hvor selskapet har sitt sete, dersom vedkommende er utsendt til midlertidig arbeid i det annet land.

d) Besetning på skip med norsk eller italienisk flagg er undergitt lovgivningen i det land som skipet tilhörer. Har et slikt skip under opphold i det annet land antatt arbeidere fra dette land til lasting, lossing, reparasjonsarbeid eller vakttjeneste ombord, skal slike arbeidere være undergitt lovgivningen i oppholdslandet.

e) Utsendte fagtjenestemenn og utsendt kontorpersonell ved diplomatiske og konsulære representasjoner er undergitt lovgivningen i det land som vedkommende er utsendt fra. Det samme gjelder annet personell ved diplomatiske eller konsulære representasjoner utsendt fra et av de to land til det annet. Andre personer ansatt i et av de to land ved diplomatisk eller konsulær representasjon tilhörende det annet land samt arbeidstakere i personlig tjeneste hos fagtjenestemenn eller hos personell ved representasjon, er undergitt lovgivningen i det land hvor vedkommende arbeider. Disse personer, samt personell som nevnt i annen setning ovenfor, kan dog anmode om at lovgivningen i det annet land skal anvendes for en eller flere av de sosiale trygder som er nevnt i artikkel 1, idet det så vidt mulig tas omsyn til vedkommendes önske i denne henseende. Slik anmodning må fremsettes innen tre måneder etter tilsettingen, eller for personer som allerede er i tjeneste den dag konvensjonen trer ikraft, innen tre måneder etter denne dag.

Artikkel 4.

De höyeste administrative myndigheter i de to land kan avtale ytterligere unntak fra regelen i artikkel 2. De kan også avtale at unntak som er nevnt i artikkel 3, ikke skal gjelde i særskilte tilfelle.

ANNEN DEL.

KAPITEL I.

Alders-, uförhets- og etterlattetrygd.

Artikkel 5.

Italiensk statsborger har rett til ytelser etter den norske lovgivning om alderstrygd på samme vilkår og etter samme regler som norske statsborgere, dersom

a) vedkommende etter fylte 16 år har oppholdt seg i Norge i sammenlagt minst 15 år, hvorav minst fem år uavbrutt og umiddelbart för krav om ytelser settes frem, eller

b) vedkommende er enke eller enkemann etter alderspensjonist.

Artikkel 6.

Italiensk statsborger har rett til ytelser etter lovgivningen om hjelp til blinde eller vanföre på samme vilkår og etter samme regler som norske statsborgere, dersom vedkommende har oppholdt seg i Norge i sammenlagt minst fem år og etter hans siste ankomst til Norge i minst ett år var i stand til å utföre normalt arbeid.

Er lidelsen som förte til blindheten eller vanförheten oppstått för siste ankomst til Norge, kreves en oppholdsperiode på sammenlagt minst 15 år hvorav minst fem år uavbrutt og umiddelbart för krav om ytelser settes frem.

Artikkel 7.

Paragraf 1.

Norsk statsborger i Italia og italiensk statsborger i Norge som ikke har begynt å heve stönad fra italiensk invaliditets-, alders-og etterlattetrygd, henholdsvis norsk alderstrygd, og som forlater landet, har rett til refusjon av medlemspremier som han selv har betalt til vedkommende trygd, hvis han erklærer at han har til hensikt ikke å vende tilbake. Dette gjelder uten omsyn til premiebetalingstiden, respektive oppholdstidens lengde og selv om vedkommende har nådd pensjonsalderen.

Dör vedkommende etter å ha forlatt landet, men för refusjon er skjedd, går retten over på de etterlatte som etter lovgivningen i vedkommende land ville hatt rett til stönad av trygden.

Hvis refusjon er gitt, bortfaller retten til den tilsvarende pensjon, med mindre bestemmelsene i paragraf 2 kommer til anvendelse.

Supplerende regler om gjennomföring av bestemmelsene foran fastsettes i avtale mellom de höyeste administrative myndigheter i de kontraherende land.

Paragraf 2.

Skulle en italiensk statsborger som nevnt i paragraf 1 vende tilbake til Norge, skal refusjonsbelöpet betales tilbake til trygden eller trekkes fra i fremtidig stönad, idet han får godskrevet den tidligere oppholdstid i Norge.

Skulle en norsk statsborger som nevnt i paragraf 1 vende tilbake til Italia, må refusjonsbelöpet betales tilbake til trygden hvis de rettigheter som var opparbeidet da han forlot Italia, skal gjenopplives.

Supplerende regler om gjennomföring av bestemmelsene i denne paragraf fastsettes i avtale mellom de höyeste administrative myndigheter i de kontraherende land.

Paragraf 3.

Italiensk statsborger som nevnt i paragraf 1, har anledning til å innbetale refusjonsbelöpet fra den norske trygd til den italienske invaliditets-, alders- og etterlattetrygd for å ervere eller beholde pensjonsrettigheter der.

De höyeste administrative myndigheter i Italia fastsetter vilkårene for og omfanget av slik innbetaling og hvilke rettigheter som oppnås eller opprettholdes som fölge herav.

Artikkel 8.

Paragraf 1.

Tidsrom hvori en person etter bestemmelsene i artikkel 3 har vært undergitt lovgivningen i Italia anses ikke som oppholdstid i Norge.

Paragraf 2.

Fartstid på norsk skip anses som oppholdstid i Norge.

Artikkel 9.

Ved anvendelse av bestemmelsene i artiklene 5, 6 og 8 ses det bort fra midlertidig fravær fra Norge. Som midlertidig fravær anses fravær i inntil fire måneder. Dersom særskilte omstendigheter gjör det rimelig, kan også lengere fravær anses som midlertidig. Ved vurderingen herav skal tas omsyn til oppholdstinden i Norge og årsaken til fraværet.

KAPITEL II.

Syketrygd, tuberkulosetrygd og barseltrygd.

Artikkel 10.

Paragraf 1.

Statsborger i et av landene som i Italia var syketrygdet, og som flytter fra Italia til Norge og blir syketrygdet der, har, sammen med familiemedlemmer bosatt i Norge, rett til stönad under omsyn til trygdetid og stönadstid i Italia. Det ses herunder bort fra et tidsrom på inntil seks måneder mellom opphöret av italiensk trygd og innlemmelsen i norsk trygd.

Paragraf 2.

Statsborger i et av landene som i Italia var syketrygdet med rett til sykepenger eller hadde krav på lönn under sykdom, og som flytter fra Italia til Norge og der blir syketrygdet uten rett til sykepenger, kan tegne frivillig tilleggstrygd for sykepenger på samme vilkår som personer som i Norge opphörer å være syketrygdet med rett til sykepenger. Krav om tilleggstrygd på disse vilkår må være fremsatt innen to måneder etter ankomsten til Norge. Retten til sykepenger gjelder dog tidligst fra tidspunktet for innlemmelsen i trygden.

Artikkel 11.

Statsborger i et av landene som flytter fra Norge til Italia og der blir innlemmet i obligatorisk trygd ved sykdom og barsel, eller i obligatorisk eller frivillig tuberkulosetrygd, har rett til å få godskrevet trygdetid og premiebetalingstid i Norge. Det ses herunder bort fra et tidsrom på inntil seks måneder mellom opphöret av norsk trygd og innlemmelsen i italiensk trygd.

Artikkel 12.

Godskriving av trygdetid og premiebetalingstid i syketrygd eller tuberkulosetrygd i henhold til artiklene 10 eller 11 skjer bare hvis sykdommen eller tuberkulosen har gitt seg til kjenne etter innlemmelsen i vedkommende trygd, eller hvis sykdommen eller tuberkulosen ikke har gitt symptomer i minst ett år.

KAPITEL III.

Barnetrygd.

Artikkel 13.

Stönad av barnetrygd ytes Norge på samme vilkår og etter samme regler som norske statsborgere, til barn som selv er italiensk statsborger eller hvis far eller mor er italiensk statsborger, dersom barnet er bosatt i Norge og barnet eller en av foreldrene har vært bosatt i landet i minst seks måneder uavbrutt og umiddelbart för krav om stönad settes frem.

KAPITEL IV.

Ulykkestrygd og trygd yrkessykdommer.

Artikkel 14.

Paragraf 1.

Norsk eller italiensk statsborger er ikke undergitt de bestemmelser i henholdsvis italiensk og norsk lovgivning om ulykkestrygd og trygd ved yrkessykdommer som innskrenker rettighetene bare fordi vedkommende er bosatt i det annet kontraherende land.

Retten til pensjon opprettholdes uansett hvilket land vedkommende er bosatt i.

Paragraf 2.

Forhöyelser av eller tillegg til stönad av ulykkestrygd eller trygd ved yrkessykdommer ytes til personer som nevnt i paragraf 1, uansett hvilket land vedkommende er bosatt i.

Paragraf 3.

Statsborger i et av de kontraherende land er dekket av ulykkestrygd under reise fra det ene til det annet land, hvis arbeidsgiveren er kontraktsmessig forpliktet til å betale reiseutgiftene eller til å betale ham ordinær lönn i den tid reisen varer, og arbeidsforholdet ellers går inn under nevnte trygd.

Artikkel 15.

Paragraf 1.

Ved avgjerd i henhold til lovgivningen i et av de to land om retten til stönad, om uförhetsgrad ved arbeidsulykke eller yrkessykdom, tas også i betraktning tidligere arbeidsulykke og yrkessykdom som går inn under lovgivningen i det annet land.

Paragraf 2.

Viser en yrkessykdom seg etter at den syke i begge kontraherende land har vært sysselsatt i arbeid som fører med seg risiko for sykdommen, skal trygden i det land hvor arbeidet senest ble utfört, yte erstatning.

Har yrkessykdommen betinget ytelser fra trygden i det ene land, skal denne trygd også dekke forverrelse som inntreffer i det annet land, for så vidt ikke forverrelsen kan föres tilbake til arbeid i sistnevnte land i virksomhet som förer med seg risiko for slik sykdom.

Paragraf 3.

Bedrift med sete i det ene kontraherende land kan ikke for arbeid som går inn under ulykkestrygd og trygd ved yrkessykdommer i det annet land, pålegges höyere premier til slik trygd bare fordi bedriften ikke har sete i det land hvor arbeidet blir utfört.

KAPITEL V.

Arbeidslöshetstrygd.

Artikkel 16.

Paragraf 1.

For norsk eller italiensk statsborger som flytter fra det ene kontraherende land til det annet, og som etter ankomsten til det siste land er undergitt lovgivningen om obligatorisk arbeidslöshetstrygd, tas i betraktning trigdetid og stönadstid i tilsvarende trygd i det förste land på de særskilte vilkår som fastsettes i avtale mellom de höyeste administrative myndigheter i de kontraherende land.

Paragraf 2.

Regelen i paragraf 1 gjelder ikke ved krav i henhold til norsk lovgivning om tilskudd til yrkesopplæring, omskoling og hjelp til ny levevei eller for sjömenn ved krav om arbeidslöshetstrygd under opphold i havn utenfor Norge.

TREDJE DEL.

ÖVRIGE BESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER.

Artikkel 17.

De höyeste administrative myndigheter i de to land skal avtale de nödvendige bestemmelser for gjennomföringen av konvensjonen, herunder spesielle regler for sjømenn. Myndighetene skal spesielt gjöre avtale om oppnevning av nödvendige forbindelsesorganer i hvert av landene for å lette gjennomföringen av konvensjonen. Videre skal de höyeste administrative myndigheter avtale hvordan en skal gjennomföre den medisinske og administrative kontroll med personer som oppebærer ytelser i henhold til denne konvensjon, samt om ytelse i forekommende tilfelle av stönad i annet land enn det hvorfra stönaden utgår.

Artikkel 18.

Paragarf 1.

Under gjennomföringen av konvensjonen skal myndigheter og organer i de kontraherende land yte hverandre bistand i samme utstrekning som under gjennomföring av landets egen lovgivning. Slik bistand skal ytes uten vederlag, idet det dog skal ytes refusjon for utgifter ved tiltak som ikke ligger innenfor myndighetens eller organets vanlige virksomhet.

Paragraf 2.

Myndigheter og organer i de to land kan korrespondere direkte med hverandre og med den interesserte person. De kan også om nödvendig henvende seg til myndighet i det annet land gjennon dette lands diplomatiske eller konsulære representasjoner.

Paragraf 3.

Diplomatiske og konsulære myndigheter har adgang til å henvende seg direkte til myndigheter og organer i det annet land for å innhente alle nödvendige opplysninger i samband med ivaretakelse av interessene til egne statsborgere som de kan representere uten spesiell fullmakt.

Artikkel 19.

De höyeste administrative myndigheter i de to land skal så snart som mulig underette hverandre om lover og forskrifter som endrer den lovgivning som er nevnt i artikkel 1.

Artikkel 20.

De höyeste administrative myndigheter i de to land skal underrette hverandre om de tiltak som gjöres i vedkommende land for gjennomföringen av konvensjonen.

Artikkel 21.

Rett til fritak for stempelavgifter ig andre avgifter på dokumenter og aktstykker som skal legges frem for myndighet og organ i et av landene, skal også gjelde for dokumenter og aktstykker som skal legges frem for vedkommende myndighet eller organ i det annet land i samband med gjennomföringen av konvensjonen.

Dokumenter og aktstykker som skal legges frem i samband med gjennomföringen av konvensjonen, krever ikke legaliseringsvisum av diplomatisk eller konsulær myndighet.

Artikkel 22.

Anke eller klage som innen bestemt tidsfrist skal være fremsatt for vedkommende myndighet eller organ i et av de to land, skal anses innkommet i rett tid dersom den innen tidsfristen er fremsatt for tilsvarende myndighet eller organ i det annet land. Denne myndighet eller dette organ skal uten opphold sende anken eller klagen videre til vedkommende myndighet eller organ i det förste land.

Artikkel 23.

Henvendelse som i samband med gjennomföringen av denne konvensjon gjöres til vedkommende myndighet eller organ i et av landene, kan ikke avvises bare fordi den er avfattet i det annet lands offisielle språk.

Artikkel 24.

Utbetaling i henhold til konvensjonen skjer med befriende virkning i landets egen valuta.

Innföres det valutarestriksjoner i et av landene, skal regjeringene i de to land uten opphold avtale de tiltak som er nödvendig for å sikre overföring mellom landene av belöp som skal utredes i henhold til denne konvensjon.

Artikkel 25.

Uoverensstemmelse som måtte oppstå under gjennomföringen av denne konvensjon, skal löses ved overenskomst mellom de höyeste administrative myndigheter i de to land.

Oppnås ikke enighet, skal tvisten avgjöres ved voldgift, ordnet etter avtale mellom de höyeste administrative myndigheter i de to land. Voldgiftsavgjörelsen skal bygge på grunnprinsippene og ånden i denne konvensjon.

Artikkel 26.

Med höyeste administrative myndighet menes i denne konvensjon den statsråd hvorunder vedkommende nevnte lovgivning i artikkel 1 hörer.

Artikkel 27.

Denne konvensjon skal ratifiseres og ratifikasjonsdokumentene skal utveksles i Oslo.

Konvensjonen trer i kraft förste dag i den annen måned etter den hvori ratifikasjonsdokumentene ble utvekslet.

Artikkel 28.

Paragraf 1.

Bestemmelsene i denne konvensjon skal også gjelde for fremdeles löpende tilfelle som er inntruffet för konvensjonen trådte i kraft, uten omsyn til tidligere avgjerd i saken.

Paragraf 2.

Ved gjennomföring av konvensjonen skal det tas omsyn til oppholdstid, trygdetid og premiebetalingstid för konvensjonen trådte i kraft.

Paragraf 3.

I de tilfelle som er nevnt i paragraf 1 inntrer retten til ytelser fra den dag konvensjonen trådte i kraft, dersom kravet er fremsatt innen ett år etter dette tidspunkt. Fremsettes kravet senere, inntrer retten fra förste dag i måneden etter den hvori kravet ble fremsatt.

Artikkel 29.

Paragraf 1.

Denne konvensjon gjelder for ett år. Gyldigheten forlenges automatisk for et år om gangen dersom konvensjonen ikke blir sagt opp av et av landene senest tre måneder för utlöpet av gyldighetsperioden.

Paragraf 2.

Blir konvensjonen sagt opp, skal dens bestemmelser fortsatt gjelde for ervervede rettigheter uten hinder av bestemmelser i de to lands lovgivning om innskrenkning i retten til ytelser på grunn av statsborgerskap eller opphold i annet land.

Paragraf 3.

For rettigheter som er opparbeidet på grunnlag av trygdetid og oppholdstid för konvensjonen opphörer å gjelde, skal bestemmelsene i konvensjonen og dertil hörende avtaler fortsatt anvendes etter de nærmere regler som blir fastsatt e særskilt avtale.

Som bevis herfor har de befullmektigede undertegnet denne konvensjon og forsynt den med sine segl.

Som skjedde i Roma den 12. juni 1959, i fire eksemplarer, to på norsk og to på italiensk, som alle er like gyldige.

For Kongeriket Norge — PREBENSEN

For den Italienske Republikk — DE MARTINO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

SLUTTPROTOKOL TIL KONVENSJONEN

MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ITALIENSKE REPUBLIKK OM SOSIAL TRYGGHET

I samband med undertegningen av konvensjonen mellom Kongeriket Norge og Den Italienske Republikk om sosial trygghet er de befullmektigede for de to kontraherende land samme dag blitt enige om fölgende:

1. Den italienske regjering påtar seg å virke for at norske statsborgere i Italia som ikke omfattes av obligatorisk syketrygd, tuberkulosetrygd og barseltrygd, skal få rett til naturalstönad fra slike trygder, på de vilkår og etter de regler som avtales mellom den norske diplomatiske representasjon i Italia og vedkommende italienske trygdeinstitusjon.

2. Den italienske regjering påtar seg å virke for at en norsk statsborger som er bosatt i Italia, skal få stönad fra den lokalt organiserte tuberkulosehjelp på samme vilkår og etter samme regler som italienske statsborgere under forutsetning av at italienske statsborgere bosatt i Norge i denne henseende får samme behandling som norske statsborgere.

3. Da utenlandske sjömenn på skip med norsk flagg i utenriks fart bare omfattes av syketrygd, arbeidslöshetstrygd og pensjonstrygd for sjömenn hvis de har fast bopel i Norge, vil den norske regjering undersöke mulighetene for å innlemme italienske statsborgere forhyrt på norske skip i utenriks fart i den norske syketrygd og i den norske pensjonstrygd for sjömenn, selv om de ikke har fast bopel i Norge.

4. Når det gjelder de særskilte pensjonstrygder for sjömenn, vil regjeringene i de to land undersöke mulighetene for å avtale slike bestemmelser at retten til stönad kan oppnås under omsyn til trygdetid i Norge og i Italia.

Som bevis herfor har de befullmektigede undertegnet denne protokol og forsynt den med sine segl.

Som skjedde i Roma den 12. juni 1959 i fire eksemplarer, to på norsk og to på italiensk, som alle er like gyldige.

For Kongeriket Norge — PREBENSEN

For den Italienske Republikk — DE MARTINO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 992.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale industriale « A. Locatelli », di Milano.

N. 992. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale industriale « A. Locatelli » di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. 993.

Riconoscimento, agli effetti civili, della sistemazione della dotazione beneficiaria della parrocchia di Santa Maria Annunziata, in Acireale (Catania).

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 12 maggio 1961, relativo alla sistemazione della dotazione beneficiaria della parrocchia di Santa Maria Annunziata, in Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. 994.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento (titolo e beneficio) della parrocchia di Santa Maria, in Alfonsine (Ravenna), dalla destra del fiume Senio nella nuova sede ubicata sulla sinistra dell'anzidetto fiume.

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Faenza in data 27 dicembre 1960, integrato con dichiarazione del 2 gennaio 1961, col quale: *a*) è stato disposto il trasferimento (titolo e beneficio) della parrocchia di Santa Maria, in Alfonsine (Ravenna), dalla destra del fiume Senio nella nuova sede ubicata sulla sinistra dell'anzidetto fiume; *b*) è stata eretta la nuova parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in Alfonsine, sulla destra del fiume Senio su parte del territorio già appartenente alla parrocchia di Santa Maria, in Alfonsine (Ravenna), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa anzidetta dedicata al SS.mo Cuore di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. 995.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale del SS. Crocifisso, sita nel comune di Molfetta (Bari).

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale del SS. Crocifisso, sita nel comune di Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. 996.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa della Compagnia di Gesù, detta « Centro sociale del Sacro Cuore di Gesù », con sede in Ragusa.

N. 996. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa della Compagnia di Gesù, detta « Centro sociale del Sacro Cuore di Gesù », con sede in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 997.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in località Convento del comune di Piancastagnaio (Siena).

N. 997. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona-Pitigliano in data 28 giugno 1960, integrato con due dichiarazioni del 1° settembre 1960 e 13 marzo 1961, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in località Convento del comune di Piancastagnaio (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO PREFETTIZIO 12 settembre 1961

Nomina del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 1200/San., in data 24 giugno 1961, relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1961-64;

Attesochè alle funzioni di segretario del suddetto Collegio è stato designato il dott. Giovanni Migliorino, consigliere di 1ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giovanni Migliorino, consigliere di 1ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato segretario del Consiglio provinciale di Sanità.

Arezzo, addì 12 settembre 1961

p. *Il Prefetto*: BEVIVINO

(6316)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 194, l'Amministrazione comunale di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 85.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6321)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1961, numero 19450/10907, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Gervasio Ferruccio, nato a San Severo il 13 gennaio 1869, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estesa mq. 2.750 riportata in catasto alla particella n. 319 del foglio di mappa n. 35 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 272.

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1961, numero 19448/10909, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione alla signora Di Fazio Adriana-Laura-Maria, nata a San Severo il 7 marzo 1941, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estese complessivamente mq. 2850 riportate in catasto alle particelle numeri 230 e 220 del foglio di mappa n. 48 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 552 e 554.

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1961, numero 19465/10892, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tommasone Salvatore, nato a San Severo l'1 settembre 1902, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estesa mq. 555 riportata in catasto alla particella n. 113-*a i* del foglio di mappa n. 27 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 223.

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, numero 30122/15130, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bronda Antonio nato a San Nicandro Garganico il 17 febbraio 1904, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estese complessivamente mq. 2.340 riportate in catasto nella maggiore superficie alla particella n. 138 ed alla particella n. 316 del foglio di mappa n. 35 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 263 e 264.

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1961, numero 19456/10901, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a: Migaudio Antonio, nato a San Severo il 17 ottobre 1888, Migaudio Alfredo, nato a San Severo il 2 settembre 1922, Migaudio Mario, nato a San Severo il 13 agosto 1928, Migaudio Teresa, nata a San Severo il 2 febbraio 1915 e Migaudio Delia, nata a San Severo il 22 settembre 1930, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estesa mq. 1.780 riportata in catasto alla particella n. 113 a frazionarsi del foglio di mappa n. 27 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 186-*a*.

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1961 numero 14811/7938, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Florio Giuseppina, nata a San Severo il 16 maggio 1909, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estesa mq. 1.780 riportata in catasto alla partita n. 163-*h* del foglio di mappa n. 35 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 277.

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1961, numero 25817/13327, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione alla signora La Pietra Mattia, nata a San Severo il 20 febbraio 1911 delle zone demaniali facenti parte del braccio « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estese complessivamente mq. 363 riportate in catasto alla maggiore superficie della particella 133 ed alla particella n. 161 a frazionarsi del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 28-*b* e 29-*b*.

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1961, numero 26314/13781, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ai sigg. Totaro Alfonso, nato il 25 maggio 1927, Domenico, nato il 30 giugno 1922 e Iolanda-Noemi, nata il 13 marzo 1915, tutti a San Severo delle zone demaniali facenti parte del braccio « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estese complessivamente mq. 683 riportate in catasto nella maggiore superficie della particella n. 124 ed alle particelle numeri 163-*q* e 163-*r* del foglio di mappa n. 35 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 288 e 290.

(6271)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Redimibile 3,50 % (1934)	253215 (nuda proprietà)	Visini Pia fu Carlo maritata Ferretti, dom. a Roma, con usufrutto a Royech Elisa fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano	1.186,50
Consolidato 3,50 % (1906)	311814	Congregazione di Carità di Arielli (Chieti) ora E.C.A. di Arielli	35 —
Id.	405535	Come sopra	56 —
Id.	561574	Come sopra	129,50
Redimibile 3,50 % (1934)	375525	Come sopra	112 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi *sei mesi* dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 17 giugno 1961

Il direttore generale: GRECO

(3736)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 4 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,59	—	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602,30	602,25	602,25	602,35	601 —	—	602,25	602,30	602,30	602,25
Fr. Sv.	143,40	143,62	143,63	143,60	143,55	—	143,665	143,45	143,41	143,60
Kr. D.	90,17	90,15	90,19	90,155	90,15	—	90,17	90,15	90,17	90,15
Kr. N.	87,27	87,25	87,25	87,26	87,29	—	87,27	87,25	87,27	87,25
Kr. Sv.	120,05	120,04	120,05	120,08	120 —	—	120,09	120 —	120,04	120 —
Fol.	172,10	172,14	172,03	172,045	172,05	—	172,06	172,10	172,11	172,10
Fr. B.	12,45	12,465	12,46875	12,47125	12,47	—	12,47	12,46	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,18	126,23	126,23	126,225	126,20	—	126,205	126,20	126,18	126,20
Lst.	1746,95	1746,75	1746,85	1746,75	1746 —	—	1746,65	1746,90	1746,95	1746,60
Dm. occ.	155,25	155,32	155,315	155,34	155,27	—	155,32	155,30	155,26	155,30
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,02	24,03875	24 —	—	24,04	24,03	24,03	24,025
Escudo Port.	21,78	21,78	21,75	21,78	21,70	—	21,79	21,77	21,78	21,78

Media dei titoli del 4 ottobre 1961

Rendita 3,50 % 1906	82,575
Id. 3,50 % 1902	86 —
Id. 5 % 1935	105,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,80
Id. 5 % 1936	102,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,65

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1962)	101,65
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	102,125
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	102,35
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	102,375
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	102,70
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	102,875
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	102,80
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	103,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	102,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	602,30
1 Franco svizzero	143,632
1 Corona danese	90,162
1 Corona norvegese	87,265
1 Corona svedese	120,085
1 Fiorino olandese	172,052

1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,215
1 Lira sterlina	1746,70
1 Marco germanico	155,33
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,785

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edile « Terra di lavoro », con sede in Casal di Principe (Caserta)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 settembre 1961, la Società cooperativa edile « Terra di lavoro », con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita con atto del notaio Mauro in data 30 gennaio 1949, rep. n. 1, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6323)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Edoardo Mantovani, nato a Viadana (Mantova) il 20 gennaio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Parma il 12 marzo 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(6325)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 292, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal rag. Andrea Di Scola, avverso il decreto ministeriale del 14 maggio 1954, con il quale egli venne dichiarato dimissionario di ufficio a decorrere dal 15 maggio 1945, in applicazione degli articoli 1 e 8 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, e riammesso in servizio a decorrere dal 1º maggio 1947, con l'inquadramento nel gruppo *B*, grado 11º e l'anzianità nel grado di anni cinque e mesi dieci.

(6294)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di parte del poligono di tiro sito in comune di Udine.

Con decreto interministeriale n. 209, del 12 aprile 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area di mq. 10.100 facente parte del poligono di tiro in comune di Udine, compresa in catasto al foglio n. 32, mappa p. c. 306-parte.

(6322)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami e per titoli, a settantaquattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere delle specialità civile (sottosezione edile e sottosezione trasporti) e industriale (sottosezione elettrotecnica, meccanica e navale).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo «stato giuridico» del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente «Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato»;

Vista la relazione della Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, Servizio personale, numero P.2.1.1.245.81597 in data 29 maggio 1961;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a settantaquattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere delle specialità civile (sottosezione edile e sottosezione trasporti) e industriale (sottosezione elettrotecnica, meccanica e navale).

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1961
Registro n. 43 *bilancio Trasporti, foglio n.* 400. — BONOMI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a settantaquattro posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni in ingegneria civile (sottosezione edile e sottosezione trasporti) e in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica e sottosezione meccanica e navale).

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità al modello allegato *B*), dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati stessi, ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*) del punto 8 del bando, sono tenuti ad indicare in quale dei quattro programmi previsti dall'allegato *A*) del presente bando (costruzioni civili, trasporti, meccanica, elettrotecnica) intendano sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali), e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta.

Coloro i quali intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. — *Limite di età*

Il candidato deve avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni:

per i coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno:

per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni:

per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da

esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni sopraindicate possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

f) il limite di età è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953. (Non sono ammessi a tale beneficio: 1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª; 2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella allegato *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa);

per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio del personale direttivo delle ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

5. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduti di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più 4 diottrie o meno 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente e a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visiva medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario, Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere, entro i successivi 10 giorni, una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda su carta bollata da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

I candidati che, nel loro interesse, intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita

medica preventiva da praticarsi presso gli ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato. A tal fine debbono presentare domanda a questa Direzione generale - Servizio personale - Ufficio concorsi, allegando la ricevuta del versamento di L. 105 effettuata sul conto corrente postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vincitori del concorso stesso saranno sottoposti, prima dell'assunzione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro essi verranno esentati dal pagamento della citata tassa.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

Detti esami consisteranno:

a) in una prova scritta, comune a tutti i candidati, di carattere generale su un argomento di meccanica applicata (applicazioni della statica e della dinamica);

b) in una prova scritta su un argomento di carattere generale, relativa al programma prescelto dal candidato;

c) in una prova scritta consistente nello sviluppo di un'applicazione delle materie fondamentali di insegnamento, sempre relativa al programma prescelto dal candidato;

d) in una prova orale che verterà sui concetti generali concernenti le materie di insegnamento nelle scuole di ingegneria con particolare riguardo alla meccanica, alla fisica tecnica, alle macchine termiche e idrauliche, alla elettrotecnica, nonchè sul programma corrispondente alla specializzazione prescelta.

La prova facoltativa sulle lingue estere, alla quale saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale, sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
3ª prova scritta	» 10
prova orale	» 10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata un votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

9. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni) nonchè quelli di preferenza fra candidati classificati a pari merito e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per la valutazione dei titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti:

A) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea. Considerate le votazioni da 66/110 a 110/110 e lode, i punti da assegnare partiranno da un minimo di 0,0434 per il 66 ad un massimo di 2 per il 110 e lode (2/46 = 0,0434).

B) 3 punti al massimo per la votazione degli altri titoli culturali, professionali e per le pubblicazioni, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per altra laurea tecnica conseguita dopo quella di ingegneria o per la quale vengono indetti concorsi ferroviari per il personale direttivo delle ferrovie dello Stato, indipendentemente dalla votazione riportata;

2) punti 0,40 per idoneità in pubblici concorsi statali indetti per il personale direttivo;

3) punti 0,30 per borse di studio conseguite a seguito di concorsi, per esami, o per titoli, la cui partecipazione veniva *limitata a studenti della facoltà di ingegneria*;

4) punti 0,40 per incarichi di insegnamento presso scuole statali secondarie di 2° grado o di assistentato universitario — volontario o per incarico — in una delle materie elencate nel successivo punto 5) per un periodo di un anno con successiva riconferma;

5) punti 0,50 per abilitazioni all'insegnamento di materie tecniche (matematica, fisica, chimica, disegno, meccanica, elettrotecnica, costruzioni civili o navali o elettromeccaniche o aeronautiche, topografia, mineralogia) ovvero punti 0,25 per frequenza di corsi di specializzazione professionale in una delle suaccennate materie con esito di esami finali favorevole: tale punteggio rimane assorbito dall'altro più favorevole in caso di concomitanza di titoli;

6) punti 0,70 per il servizio di ruolo prestato nel gruppo direttivo di Amministrazioni statali per un periodo non inferiore ad un anno solare;

7) punti 0,20 per pubblicazioni interessanti studi nel campo tecnico ed in genere tutte le pubblicazioni di rilievo che hanno attinenza con i titoli di studio che consentono lo accesso nel personale direttivo delle ferrovie dello Stato, con un massimo di punti 0,40.

Il punteggio di cui al citato punto 2) non viene attribuito quando l'idoneità di un precedente concorso sia stata seguita dal relativo servizio effettivamente prestato, al quale viene attribuito il punteggio di cui al punto 6) che assume pertanto carattere assorbente.

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il voto conseguito nella votazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate) nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, il 2 % dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova — scritta e orale — una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esami nella lingua tedesca. In tal caso però essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,25 su 0,50. Detto esame di lingua italiana varrà anche come prova facoltativa ai fine dell'assegnazione del punteggio complementare.

I candidati stessi concorrono alla riserva del 2 % dei posti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 1396/51 e 1507/56 citati nel precedente comma.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

10. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

b) diploma originale attestante il possesso della abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale;

d) estratto dell'atto di nascita;

e) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

f) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

g) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nel termine cennato, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimeno.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)* del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigeni dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

11. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni prescritte per la qualifica di ispettore.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore, peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 30 giugno 1961

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

COSTRUZIONI CIVILI

1) *Meccanica applicata alle costruzioni.*

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Calcoli relativi - Strutture varie e reticolari - Trattazione dei sistemi staticamente determinati e iperstatici.

Teoria e calcolo delle strutture in cemento armato - Cemento armato precompresso - Applicazioni agli elementi delle costruzioni civili.

Natura e resistenza dei terreni - Sistemi vari di consolidamento - Sistemi vari di fondazione e loro applicazione.

Spinta delle terre e delle acque - Calcoli dei muri di sostegno.

2) *Fisica tecnica.*

Propagazione del calore - Conduzione - Irraggiamento - Trasmissione - Isolamento termico.

Riscaldamento degli ambienti e tipo di impianti - Impianti ad acqua calda e a vapore - Riscaldamento elettrico - Ventilazione degli ambienti - Condizionamento dell'aria.

Sistemi vari di illuminazione.

3) *Elementi delle costruzioni civili e architettura tecnica.*

Materiali da costruzione - Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi - Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni - Materiali artificiali.

Elementi costruttivi - Muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture. Tettoie metalliche.

Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni. Edifici industriali.

4) *Idraulica e costruzioni idrauliche.*

Leggi generali dell'idrostatica e dell'idrodinamica - Moto dei fluidi - Misura delle portate - Calcolo dei rigurgiti.

Opere idrauliche più comuni nelle costruzioni civili. Impianti sanitari - Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque - Fognature.

5) *Ponti.*

mento armato e in ferro - Elementi costruttivi - Metodi di calcolo relativi - Fondazioni - Centinature - Verifiche.

6) *Strade, Ferrovie, Gallerie.*

Topografia e applicazioni alle costruzioni civili e stradali. Livellazioni, triangolazioni, misura delle distanze. Nozioni generali sul tracciamento e sulla costruzione di strade ordinarie e di ferrovie. Sbancamenti e movimenti di terra - Costituzione della piattaforma stradale - Materiali di più comune impiego.

Gallerie: Nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura del terreno - Tipi e sistemi di armature - Sistemi di attacco - Opere di rivestimento - Organizzazione dei cantieri di lavoro - Macchinari in uso per le costruzioni stradali e gallerie - Mezzi d'opera.

7) *Impianti di linee ferroviarie.*

Costituzione della piattaforma stradale - Nozioni sull'armamento del binario in piena linea e nelle stazioni - Tracciamento e raccordi delle curve - Deviatori.

TRASPORTI

1) *Fisica tecnica.*

Cicli termici - Casi particolari delle macchine e vapore per trazione ferroviaria. Diagrammi relativi - Moto dei fluidi - Trasmissione del calore - Isolamento termico - Combustibili e combustione.

2) *Meccanica applicata alle macchine.*

Costituzione e funzionamento dei vari tipi di macchine motrici termiche a vapore, a combustione interna. Cenno sulle macchine idrauliche. Cenno sulle più comuni macchine operatrici.

3) *Elettrotecnica.*

Costituzione e funzionamento delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse con particolare riguardo a quelli ferroviari.

4) *Costruzione delle strade ferrate.*

Impianti di linea. Piattaforma stradale. Armamento. Costituzione, costruzione, posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto d'armamento, traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Isolamento elettrico dei binari. Circuiti di binario. Tracciamento delle curve. Sovraelevazione. Tronchi di transizione. Raccordi altimetrici - Sottostazioni di alimentazione delle linee elettrificate. Struttura delle linee di contatto.

5) *Ponti.*

Teoria generale. Vari tipi di ponti. Elementi costitutivi. Cenni sui metodi di calcolo.

6) *Trazione ferroviaria.*

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario. Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche a combustione interna. Caratteristiche meccaniche. Regolazione. Automotrici ed elettromotrici. Cenno sulle locomotive Diesel-elettriche. Tipi di trasmissione del moto dai motori alle ruote. Aderenza. Assi motori, accoppiati, portanti. Prestazione delle locomotive e delle automotrici.

7) *Materiale rotabile.*

Costituzione dei vari tipi dei principali veicoli ferroviari per viaggiatori e per merci. Materiale e carrelli. Veicoli per trasporti speciali.

8) *Tecnica dei trasporti.*

Relazioni tra caratteristiche del binario e del tracciato e la velocità di circolazione. Accelerazione teorica ed efficace nelle curve. Leggi di circolazione. Velocità massime consentite per alcuni casi particolari. Stabilità in marcia dei rotabili. Resistenze varie al moto. Calcolo dello sforzo di trazione. Frenatura dei treni. Freni discontinui e continui, freni a vuoto, freni ad aria compressa automatici e moderabili. Calcolo degli spazi di frenatura. Frenatura elettrica.

9) *Sicurezza ed economia della circolazione dei treni.*

Regimi vari di esercizio ferroviario. Distanziamento dei treni. Segnalamento. Dispositivi di sicurezza. Blocco. Impianti centralizzati. Capacità di traffico delle linee e mezzi per aumentarla. Nozione sull'impostazione degli orari dei treni Percorrenze. Unione tecnica delle strade ferrate.

Nozioni di economia dei trasporti.

MECCANICA

1) *Meccanica applicata alle macchine.*

Principi generali di cinematica e dinamica - Applicazione allo studio delle macchine.

Resistenze passive - Attrito radente - Attrito volvente - Resistenza nel mezzo.

Lubrificazione - lubrificanti.

Guide e cuscinetti portanti e spingenti asciutti e lubrificati.

Vite e sue applicazioni.

Sistemi articolari - Eccentrici.

Ruote dentate e rotismi.

Giunti - innesti - frizioni - freni.

Equilibramento delle masse - Bilanciamento dei motori alternativi.

Volani - funi - cinghie - trasmissioni con flessibili - macchine funicolari.

Misura della potenza - rendimenti.

Nozioni generali sulle vibrazioni.

Resistenza alla fatica dei metalli.

2) *Macchine motrici e operatrici.*

Macchine a vapore con motore a stantuffi e a turbina.

Classificazione delle caldaie a vapore. Tipi vari e loro impiego.

Accessori delle caldaie. Rendimento. Calcoli dei consumi di combustibile e di acqua.

Costituzione e funzionamento delle macchine a combustione interna. Cicli termici. Rendimento.

Nozioni generali sulle macchine idrauliche motrici.

Trattazione generale sulle pompe, compressori, ventilatori.

3) *Tecnologia meccanica.*

Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nell'industria meccanica.

Operazioni per la lavorazione del legname e dei metalli più comuni. Attrezzi per la lavorazione a mano e meccanica. Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali. Caratteristiche strumentali e d'impiego delle macchine utensili più comuni per le varie lavorazioni dell'industria meccanica. Caratteristiche degli attrezzi relativi ai vari tipi di macchine utensili.

Nozioni sulla saldatura autogena.

4) *Sistemi di trazione ferroviaria.*

Studio della locomozione. Resistenze del moto. Regime di avviamento e di traino dei treni.

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio di ferrovie.

Nozioni sul materiale rotabile per la trazione a vapore e per la trazione con motore a combustione interna.

Nozioni sulla trazione elettrica nei vari sistemi di alimentazione della linea di contatto e sulla struttura delle locomotive.

ELETTROTECNICA

1) *Elettrotecnica generale.*

Metodi di calcolo di circuiti a corrente continua e a corrente alternata monofase o polifase.

Grandezze elettriche e sistemi di unità di misura. Metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dispositivi di più comune impiego.

2) *Macchine elettriche.*

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua. Regolazione.

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente alternata monofase o polifase. Curve caratteristiche elettriche e meccaniche. Applicazione dei vari tipi nell'industria.

Trasformatori monofasi e polifasi. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento.

Convertitrici rotanti e gruppi di conversione [illegible] a secco, converti- genere [illegible] caldo, convertitori a vapore di mercurio, relativi schemi di impiego, funzionamento e regolazione.

Verifiche, prove e collaudo delle macchine elettriche.

3) *Impianti elettrici.*

Centrali idroelettriche e termoelettriche. Organi e problemi relativi alla regolazione e protezione.

Aspetti economici della produzione dell'energia elettrica.

Trasmissione dell'energia con linee aeree e con cavi e relativi metodi di calcolo.

Stabilità di trasmissione.

Reti ad alta, media e bassa tensione, problemi relativi e metodi di calcolo. Sistemi di protezione e di regolazione della tensione.

Sottostazioni di trasmissione, conversione e smistamento. Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione.

4) *Telecomunicazioni.*

Nozioni e problemi particolari relativi alla trasmissione nei circuiti di telecomunicazione. Fenomeni di attenuazione, distorsione e diafonia.

Sistemi di trasmissione a frequenza vettrici.

Perturbazioni nei circuiti di telecomunicazione dovute a parallelismi con linee di trasmissione d'energia.

Applicazione dell'elettronica negli impianti di telecomunicazione.

5) *Trazione elettrica.*

Sistemi di trazione elettrica e loro caratteristiche tecniche ed economiche.

Impianti primari e di alimentazione di una rete elettrificata, tipi di sottostazioni di alimentazione, tipi delle condutture di contatto dei vari sistemi di trazione.

Circuito di ritorno, propagazione delle correnti di ritorno nelle rotaie e nel terreno e loro effetti.

Tipi di locomotive elettriche e di automotrici in relazione alla corrente di alimentazione. Cenno sui sistemi misti.

Problemi relativi al ricupero dell'energia.

Le prove scritte saranno tre, come specificato al punto 8 dell'avviso-programma.

L'esame orale consisterà nell'interrogazione del candidato:

1) sui concetti generali concernenti le materie d'insegnamento nelle scuole d'ingegneria, con particolare riguardo alla meccanica (razionale ed applicata), alla fisica tecnica, alle macchine termiche ed idrauliche ed alla elettrotecnica;

2) sul programma corrispondente alla specializzazione prescelta dal candidato.

ALLEGATO *B*

Su carta bollata da L. 200

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . (Prov. . . . .) residente a . . . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 30 giugno 1961 per il concorso a settantaquattro posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3) . . . .

Aggiunge che intende sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali) nel programma di . . . . (4).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in ingegneria (specializzazione . . . .) conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . . :

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

di avere soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (5).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive (6).

(7) . . . .

Indirizzo: . . . .

data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età, di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(4) L'interessato, ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*) del punto 8 del bando, è tenuto a indicare in quale dei quattro programmi previsti dall'allegato *A*) del presente bando (costruzioni civili, trasporti, meccanica, elettrotecnica) intenda sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali), e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta.

(5) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(6) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(7) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(6296)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi riservati per titoli, per titoli ed esami negli Istituti e Scuole d'arte.

In data 24 agosto 1961, n. 34, nel Bollettino ufficiale parte II di questo Ministero sono state pubblicate le relazioni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi riservati per titoli, per titoli ed esami a centottantanove cattedre d'insegnamento negli Istituti e Scuole d'arte, concorsi indetti con decreto ministeriale 20 aprile 1959.

(6307)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario della prova scritta di esame del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo Amministrazione. (Riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare).

La prova scritta di esame del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo Amministrazione, bandito con decreto ministeriale in data 31 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 3 ottobre 1960, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 6 novembre 1961.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore otto di detto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(6328)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 317 in data 12 aprile 1961, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1960;

Visto il successivo decreto n. 587 in data 16 giugno 1961, con il quale veniva stralciata dall'elenco delle condotte veterinarie messe a concorso la 2ª condotta del comune di Fiorenzuola d'Arda;

Visto il decreto n. 627 del 26 giugno 1961, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1955, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1960:

N.	Candidato		Punti	
1.	Laggi Cristoforo	punti	63,538	su 100
2.	Passoni Giuseppe	»	63,143	»
3.	Villa Ermanno	»	62,738	»
4.	Porcari Leopoldo	»	62,293	»
5.	Braga Giuseppe	»	61,472	»
6.	Ferrari Alberico	»	60,998	»
7.	Squeri Gianfranco	»	60,615	»
8.	Ramoni Giacomo	»	59,618	»
9.	Morandi Angelo	»	59,092	»
10.	Gregori Giuseppe	»	58,896	»
11.	Brega Angelo	»	58,863	»
12.	Dal Santo Fausto	»	58,433	»
13.	Cavalli Lorenzo	»	58,127	»
14.	Calcagno Carlo	»	57,101	»
15.	Varacca Walter	»	57,064	»
16.	Paolillo Giuseppe	»	55,813	»
17.	Guarnieri Piero	»	55,616	»
18.	Sesenna Giuseppe	»	55,141	»
19.	Corbellini Arnaldo	»	52,754	»
20.	Rasori Livio	»	52,055	»
21.	Segalini Enrico	»	50,692	»
22.	Ferrari Andrea	»	50,627	»
23.	Vagni Mario	»	50,557	»
24.	Dezulian Vittorio	»	50,069	»
25.	Ferrari Angelo	»	49,851	»
26.	Dolci Giuseppe	»	49,560	»
27.	Ferrarini Brenno	»	49,356	»
28.	Bellandi Adelmo	»	49,208	»
29.	Mari Luciano	»	48,865	»
30.	Scrocchi Carlo	»	48,359	»
31.	Gerola Egidio	»	48,135	»
32.	Ciarlantini Adelmo, coniugato con un figlio	»	47,000	»
33.	Cappi Giuseppe, coniugato	»	47,000	»
34.	Quaranta Francesco	»	46,816	»
35.	Grilli Cicilioni Paolo	»	46,500	»
36.	Allegretti Michele	»	46,497	»
37.	Uggetti Mario	»	46,000	»
38.	Gallizia Romano	»	45,806	»
39.	Curti Giulio	»	45,755	»
40.	Conti Romano	»	45,500	»
41.	Signorini Giancarlo	»	45,078	»
42.	Cianni Mario, coniugato con due figli	»	45,000	»
43.	Bresciani Bruno, coniugato con un figlio	»	45,000	»
44.	Marusi Aurelio	»	44,825	»
45.	Tenchini Achille, coniugato con quattro figli	punti	44,000	su 100
46.	Gualdesi Gaetano, coniugato con un figlio	»	44,000	»
47.	Cavazzuti Giancarlo	»	43,894	»
48.	Paganelli Elio	»	43,362	»
49.	Cazzola Giovanni, coniugato con un figlio	»	43,000	»
50.	Miani Mario, coniugato con un figlio	»	43,000	»
51.	Alberti Stefano	»	42,500	»
52.	Pretto Arnaldo	»	42,104	»
53.	Guglielmetti Pier Luigi	»	42,000	»
54.	Bergamaschi Paolo	»	41,300	»
55.	Beretti Claudio Giorgio	»	41,000	»
56.	Fumagalli Aldo	»	40,156	»
57.	Valli Francesco	»	40,013	»
58.	Serafini Giuseppe	»	40,000	»
59.	Fugazza Donnino	»	38,437	»
60.	Savoldi Armando, nato il 2 marzo 1927	»	38,000	»
61.	Bragazzi Giovanni, nato il 14 aprile 1931	»	38,000	»
62.	Zaccone Carlo	»	37,228	»
63.	Endrigo Sergio, coniugato	»	37,000	»
64.	Alizzoni Alessandro	»	37,000	»
65.	Rossi Francesco	»	36,500	»
66.	Zorzoli Giovanni	»	36,000	»
67.	Bartolucci Mario, combattente, coniugato con due figli, nato il 6 febbraio 1920	»	35,000	»
68.	Lubrini Angelo, combattente, coniugato con due figli, nato il 13 settembre 1920	»	35,000	»
69.	Morandi Luigi, coniugato	»	35,000	»
70.	Marelli Edoardo	»	35,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 28 settembre 1961

Il veterinario provinciale: BENAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 925, con il quale si approva la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi poste a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria predetta;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1955, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960 e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Laggi Cristoforo, condotta di Sarmato;
2) Passoni Giuseppe, consorzio Ponte dell'Olio-Vigolzone;
3) Villa Ermanno, consorzio Travo-Coli;
4) Porcari Leopoldo, condotta di Ferriere.

I sindaci dei Comuni suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 28 settembre 1961

(6309) *Il veterinario provinciale*: BENAZZI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISTOIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 736 del 10 giugno 1961, regolarmente pubblicato ai termini di legge, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto, resosi vacante in questa Provincia, per il comune di Larciano, al 30 novembre 1960;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le terne dell'Ordine provinciale dei veterinari della provincia di Pistoia, e dell'Amministrazione comunale di Larciano;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e lo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge istitutiva n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico in narrativa, è così composta:

Presidente:

Xania dott. Mario, vice prefetto.

Membri:

Borghi dott. Giuseppe, veterinario provinciale;

Romboli prof. Bruno, docente di anatomia patologica nell'Università di Pisa;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria nell'Università di Pisa;

Arrigoni dott. Cesare, veterinario condotto.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Carlo Consalvo, dirigente di sezione presso la prefettura di Pistoia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia, nonchè agli albi pretori della prefettura di Pistoia, dell'Ufficio veterinario provinciale di Pistoia e all'albo pretorio del comune di Larciano.

Pistoia, addì 26 settembre 1961

Il veterinario provinciale: BORGHI

(6314)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 11679 del 20 luglio 1958, con il quale è stato indetto il concorso a sette posti di medico condotto vacanti nei comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 7956 del 13 giugno 1960;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari nei Comuni e nelle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a sette posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958:

1.	Palmieri Antonio	punti	55,92	su 100
2.	Cataldi Guido	»	53,76	»
3.	Grampone Donato	»	53,22	»
4.	Corvino Gaetano	punti	53,04	su 100
5.	Giordano Rosario	»	52,22	»
6.	Caputo Raffaele	»	50,33	»
7.	Longo Salvatore	»	49,79	»
8.	Guerrasio Francesco	»	49,51	»
9.	Pirozzi Giovanni	»	48,96	»
10.	Giurazza Giacomo	»	48,77	»
11.	Pierri Guido	»	48,53	»
12.	Fabozzi Alfredo	»	48,20	»
13.	Foglia Goffredo	»	47,99	»
14.	Tripodi Gaetano	»	47,39	»
15.	Miele Felice	»	47 —	»
16.	Calcagno Giuseppe, nato il 21 giugno 1926	»	46,48	»
17.	Brancaccio Antonio, nato il 14 marzo 1930	»	46,48	»
18.	Gerardi Salvatore	»	46,03	»
19.	Vitale Antonio	»	45,75	»
20.	Di Palma Giovanni	»	45,62	»
21.	Schioppa Mario	»	45,50	»
22.	Mattace Raso Giuseppe	»	45,45	»
23.	Lupi Franz	»	44,58	»
24.	Talarico Massimo	»	44,47	»
25.	Lacerenza Gennaro	»	43,97	»
26.	D'Andrea Luigi	»	43,92	»
27.	Tripodi Cutrì Giuseppe	»	43,78	»
28.	Lucarelli Cosimino	»	43,51	»
29.	Saggese Saggio	»	42,81	»
30.	D'Auria Domenico	»	42 —	»
31.	Chianese Angelo	»	41,83	»
32.	Chinnici Francesco	»	40,90	»
33.	Di Naro Calogero	»	40,42	»
34.	Bazzi Alberigo	»	39,76	»
35.	Morgera Nicola	»	39,56	»
36.	Buonanno Giuseppe	»	39,50	»
37.	Marfella Vincenzo, nato il 19 novembre 1923	»	39 —	»
38.	Lamagna Giuseppe, nato il 30 magio 1932	»	39 —	»
39.	Calò Beniamino	»	38,77	»
40.	Maffulli Giuseppe	»	38,42	»
41.	Maffettone Alfredo	»	38,18	»
42.	Di Iorio Giovanni	»	38,02	»
43.	De Iorio Alberto	»	38,01	»
44.	Basile Giuseppe	»	38 —	»
45.	Torella Armando	»	37,62	»
46.	Lenza Aristide	»	37,45	»
47.	Nicodemo Giuseppe	»	37,40	»
48.	Cucciolito Sergio	»	37 —	»
49.	Cosenza Vincenzo	»	36,87	»
50.	Miraldi Antonio	»	36,80	»
51.	Mansi Michele Manlio	»	36,75	»
52.	De Silva Livia	»	36,62	»
53.	Imparato Luca	»	36,53	»
54.	Scapicchio Alfonso	»	36,50	»
55.	Allocca Giuseppe	»	36,25	»
56.	Lingetti Mario	»	36,23	»
57.	Sbarra Nicola, nato il 1° marzo 1931	»	36 —	»
58.	Perillo Giovanni, nato il 27 gennaio 1932	»	36 —	»
59.	Giudice Carlo	»	35,69	»
60.	Caglianone Frank	»	35,65	»
61.	Sepe Benito	»	35,50	»
62.	Rufolo Alfonso, nato il 20 maggio 1923	»	35 —	»
63.	Palmese Aniello, nato il 3 marzo 1929	»	35 —	»
64.	De Luca Germano, nato il 18 agosto 1930	»	35 —	»
65.	De Micco Agostino, nato il 26 agosto 1933	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 22 settembre 1961

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13958 di pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenze delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1176 del 18 giugno 1952;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Palmieri Antonio: Napoli;
2) Cataldi Guido: Napoli;
3) Grampone Donato: Torre del Greco (2ª condotta);
4) Corvino Gaetano: Torre del Greco (3ª condotta);
5) Giordano Rosario: Pomigliano d'Arco;
6) Longo Salvatore: Casamarciano;
7) Pirozzi Giovanni: Castello di Cisterna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 22 settembre 1961

Il medico provinciale: TECCE

(6301)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1198/1 in data 6 maggio 1961, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1959;

Visto il successivo decreto n. 2142 in data 12 agosto 1961, con il quale venivano apportate variazioni alla nomina dei vincitori;

Ritenuta la necessità di procedere ad un ulteriore variazione, a seguito delle intervenute rinuncie da parte del dottor Prati Pier Luigi e del dott. Ferrari Giuseppe;

Tenuti presenti l'ordine della graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica dei decreti di cui in narrativa, i sottonotati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:

1) Fasolin Francesco: Contarina (2ª condotta);
2) Beltrame Bruno: Trecenta (2ª condotta - frazione Sariano).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 23 settembre 1961

Il medico provinciale: MARRA

(6308)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria del concorso per il conferimento all'esercizio della farmacia di Volterra

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto della prefettura di Pisa n. 495, Div. III/I in data 30 gennaio 1958, con il quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli per il conferimento dell'autorizzazione allo esercizio della farmacia di Volterra di cui al decreto stesso;

Visti gli atti relativi all'espletamento del concorso e la graduatoria formata dall'apposita Commissione, di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per il conferimento della autorizzazione ad esercitare la predetta farmacia;

Ritenuti regolari gli atti relativi al procedimento del concorso;

Visto l'art. 11 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la farmacia di Volterra:

1. Beltramo Elena . . . . punti 30,810

ma a favore della stessa opera la preferenza assoluta di cui all'art 107 del testo unico delle leggi sanitarie, in quanto coniuge, abilitata alla professione, del farmacista già titolare della sede farmaceutica a concorso;

2. Ceccarelli Filippo . . . . . . punti 58,625
3. Manca Alberto . . . . . . » 56,431
4. Terzi Antonietta . . . . . . » 52,100
5. Liserani Carlo . . . . . . » 46,375
6. Ramoscelli Cesira . . . . . . » 41,788
7. Sinagra Michele . . . . . . » 39,218
8. Bonfili Nilda . . . . . . » 33,718
9. Greco Mario . . . . . . » 26,666

Pisa, addì 21 luglio 1961

Il medico provinciale: D'AMATO

(6312)

Graduatoria del concorso per il conferimento all'esercizio della farmacia di Vicopisano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto della prefettura di Pisa n. 494, Div. Sanità III/I in data 30 gennaio 1958, con il quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia di Vicopisano;

Visti gli atti relativi all'espletamento del concorso e la graduatoria formata dall'apposita Commissione, di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per il conferimento della autorizzazione ad esercitare la predetta farmacia;

Ritenuti regolari gli atti relativi al procedimento del concorso;

Visto l'art. 11 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la farmacia di Vicopisano:

1. Tallone Achille . . . . punti 59,875
2. Ceccarelli Filippo . . . . . . » 58,625
3. Manca Alberto . . . . . . » 56,431
4. Neggiani Benedetto . . . . . . » 54,680
5. Terzi Antonietta . . . . . . » 52,100
6. Erlichman Maria . . . . . . » 47,780
7. Liserani Carlo . . . . . . » 46,375
8. Lunardi Leonello . . . . . . » 46,152
9. Ramoscelli Cesira . . . . . . » 41,788
10. Sinagra Michele . . . . . . » 39,218
11. Bonfili Nilda . . . . . . » 33,718
12. Greco Mario . . . . . . » 29,666

Pisa, addì 21 luglio 1961

Il medico provinciale: D'AMATO

(6313)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3231 del 1° febbraio 1961, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1960;

Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti organi ed uffici, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:
Porfidia dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Zancan prof. Bernardo, docente in patologia medica;
Andreoli prof. Cesare, docente in clinica ostetrica;
Paggio dott. Aldo, medico condotto.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Luigi Caselli, consigliere di I classe del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Vercelli, addì 25 settembre 1961

Il medico provinciale: BALZAR

(6310)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3231 del 1° febbraio 1961, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1960;

Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti organi ed uffici, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:
Porfidia dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Andreoli prof. Cesare, docente in clinica ostetrica;
Cottafavi prof. Marco, docente in clinica ostetrica;
Garaviglia Maddalena, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Fernando Savarese, consigliere di I classe del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Vercelli, addì 26 settembre 1961

Il medico provinciale: BALZAR

(6311)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.